

Francesco Passaseo

BENI COMUNI E ACCESSO A PAGAMENTO ALLE CHIESE. IL PROGETTO 'LECCCECCLESIAE - ALLA SCOPERTA DEL BAROCCO' DELL'ARCIDIOCESI DI LECCE*

SOMMARIO: 1. Gli edifici di culto 'beni comuni'. – 2. La normativa canonica e quella statale. – 3. La normativa bilateralmente convenuta. – 4. I finanziamenti pubblici per l'edilizia di culto. – 5. Gli orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana e dell'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso. – 6. Il progetto '*LeccEcclesiae* - alla scoperta del Barocco' dell'arcidiocesi di Lecce. – 7. Il diritto del fedele di vagare nello spazio sacro. – 8. I requisiti soggettivi per l'accesso gratuito alle chiese. – 9. I casi eccezionali in cui l'ordinario diocesano può rendere a pagamento l'accesso alle chiese. – 10. Il provvedimento della curia arcivescovile di Lecce alla luce del diritto pattizio.

1. Gli edifici di culto 'beni comuni'

È ormai noto che gli edifici di culto, e segnatamente le chiese, rivestono per la comunità umana una molteplicità di significati, che non consentono di considerarli più solo come luoghi destinati all'esercizio del culto, al quale a buon diritto si deve continuare a dare preminenza, ma anche come luoghi di riconoscimento culturale e di aggregazione sociale nei quali la stessa comunità si rappresenta e si identifica, trasmettendo valori e tradizioni alle generazioni future¹.

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Ai fini del presente lavoro, si prendono in considerazione le chiese dotate di valore storico-artistico, e quindi sottoposte alle norme civili sulla tutela dei beni culturali, la cui individuazione è regolata dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, noto come Codice dei beni culturali e del paesaggio o Codice Urbani. Sull'argomento si rinvia a G. SCIULLO, *Patrimonio e beni*, in C. BARBATI, M. CAMELLI, L. CASINI, G. PIPERATA, G. SCIULLO, *Diritto del patrimonio culturale*, Bologna, 2017, p. 43 ss.; G. SCIULLO, *I beni culturali della*

Tali osservazioni consentono oggi di inquadrare gli edifici di culto all'interno di categorie per così dire 'nuove', che considerano tali beni non più secondo il regime dell'appartenenza, ma secondo quello della loro fruibilità collettiva e dell'interesse generale. Questa visione, seppur a distanza di secoli e con una consapevolezza giuridica maggiore, ripercorre i contenuti della 'rivoluzione' di Francesco d'Assisi, che, a parer di alcuni, per primo introdusse un modello alternativo d'intendere il rapporto tra uomo e beni. Avendo egli rifuggito l'accettazione di qualsivoglia forma di denaro e di acquisto dei beni, aveva finito per considerare i beni essenziali alla stregua di 'beni comuni', cioè beni *indivisibili*, in grado di arricchire chiunque per l'intero, ma non suscettibili di appropriazione da parte del singolo individuo².

La categoria dei 'beni comuni' è stata di recente riportata in auge in ambito civilistico, facendovi rientrare tutte le «cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona»³. Si tratta

Chiesa cattolica nel Codice Urbani, in *Aedon. Rivista di arti e diritto on-line*, 2020, 2, p. 1 ss.

² Sull'argomento L. BRUNI, *L'analisi e la libera povertà francescana diede vero valore al denaro*, 5 dicembre 2020, in <https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/luigino-bruni-la-libera-poverta-francescana>.

³ Così si esprime l'art. 1, comma 3, lett. c), della proposta di articolato formulata dalla Commissione Rodotà, istituita con decreto del Ministro della giustizia del 21 giugno 2007, al fine di elaborare uno schema di legge delega per la modifica delle norme del Codice civile in materia di beni pubblici. Il testo del progetto del disegno di legge delega e la relazione di accompagnamento sono consultabili in *Politica del diritto*, 2008, p. 537 ss. La disposizione in parola elenca, tra i beni comuni, «[...] i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l'aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate». Si tratta, tuttavia, di una nozione aperta. Vi si fanno rientrare, infatti, anche i sistemi di trasporto pubblico, lo spazio urbano, le scuole, gli ospedali, le opere dell'ingegno umano, e tutto ciò che risulta prodromico alla realizzazione di bisogni umani fondamentali. In tema di beni comuni si vedano U. MATTEI, *Beni comuni, un manifesto*, Roma-Bari, 2011; S. SETTIS, *Azione popolare. Cittadini per il bene comune*, Torino, 2012; A. DI PORTO, *Res in usu pubblico e 'beni comuni'*, Torino, 2013; *I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia*, a cura di N. GENGA, M. PROSPERO, G. TEODORO, Torino, 2014;

di beni essenziali alla realizzazione dei così detti diritti fondamentali «di ultima generazione», scollegati dal paradigma sia individuale che autoritativo, ed ancorati ad una dimensione esclusivamente collettiva, che guarda alla funzione sociale dei beni oltre la logica della loro «mercificazione»⁴. La rinascita di tale categoria, accompagnata ad un necessario mutamento di sensibilità, cerca di recuperare uno spazio comune di godimento e di gestione di quei beni che realizzano diritti fondamentali dell'uomo, contro le logiche economiche dell'appartenenza, che, al contrario, comprimono tali diritti⁵.

Per ciò che riguarda gli edifici di culto, e, più in generale, i beni culturali di interesse religioso, questi concorrono al soddisfacimento di una serie di diritti fondamentali, giacché è la stessa Costituzione a porre beni ed attività in favore della pro-

F. VIOLA, *Beni comuni e bene comune*, in *Diritto e Società*, 2016, 3, p. 381 ss. L'elaborazione della categoria giuridica è sinora avvenuta solo sul piano concettuale, mancando un vero e proprio regime giuridico dei beni comuni. Così N. GENGA, *Beni comuni tra Stato e mercato: sui casi di ripubblicizzazione del servizio idrico in Francia*, in *I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia*, cit., p. 119 ss.

⁴ Si veda U. MATTEI, *Beni comuni, un manifesto*, cit., *Introduzione*, p. VII.

⁵ L'idea di un regime di gestione basato sulla pacifica condivisione trova le sue radici nell'antica economia di sussistenza, che si fondava sulla cooperazione sociale, soprattutto nello sfruttamento della terra, all'interno di gruppi territoriali ben delimitati. Tale regime è rimasto in piedi fino al tempo delle *enclosures* inglesi, che, determinando la recinzione dei terreni comuni, hanno posto definitivamente fine ai sistemi di comunione, ed avviato verso la nascita degli unici due modelli di proprietà, pubblica e privata, poi recepiti dallo Stato moderno. Così U. MATTEI, *Beni comuni, un manifesto*, cit., *Introduzione*, p. VII. Sopravvivono, tuttavia, alcune forme di proprietà collettiva e di usi civici. In generale, le proprietà collettive sono beni di proprietà di una frazione o di un comune, sui quali gli abitanti singoli o gli aventi diritto esercitano diritti di godimento e di sfruttamento. Tali diritti sono i così detti usi civici, consistenti perlopiù nel diritto di legnatico e in quello di pascolo. Queste forme di proprietà si rinvengono, ad esempio, in Emilia-Romagna, Umbria, Sardegna, Veneto e Trentino Alto-Adige. In argomento si vedano F. MARINELLI, *Gli usi civici. Aspetti e problemi delle proprietà collettive*, Napoli, 2013; *Usi civici ed attività negoziale nella legalità costituzionale*, a cura di L. PRINCIPATO, Torino, 2018; «*Il cammino delle terre comuni*». *Dalle leggi liquidatorie degli usi civici al riconoscimento costituzionale dei domini collettivi*, a cura di S. ROSATI, Bollettino Società Tarquinese d'arte e storia, 2019.

mozione della persona e della comunità⁶. In questo senso si pone il diritto allo svolgimento della personalità (art. 2 Cost.), che ogni persona umana realizza come individuo e come parte delle formazioni sociali, tra le quali certamente rientrano quelle religiose che si servono dello spazio sacro per espletare le loro funzioni.

L'edificio di culto concorre alla realizzazione del diritto alla libertà religiosa (art. 19 Cost.), che riconosce all'individuo la manifestazione di un bisogno, che può esercitare individualmente o in forma collettiva, come estrinsecazione di un sentire riverente e doveroso nei confronti del divino⁷. Tale diritto si manifesta principalmente attraverso il compimento degli atti del culto, per i quali appare necessario che si abbia un luogo fisico destinato al culto.

Ancora, gli edifici di culto concorrono al riconoscimento della libertà dell'arte (art. 33 Cost.), che si configura come «libera espressione di valori, concreta manifestazione di un messaggio che l'artista vive, realizza e trasmette»⁸; quindi anche della libertà della cultura, intesa come libertà di creare cultura e

⁶ Sull'argomento F. PETRONCELLI HUBLER, *I beni culturali religiosi. Quali prospettive di tutela*, Napoli, 1996, p. 142 ss.; M. AURIEMMA, *Solidarietà, cultura e beni comuni nell'art. 9 della Costituzione*, in *I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia*, cit., p. 149 ss.

⁷ Ampi sono gli studi sull'art. 19 della Costituzione. Se ne citano alcuni: G. CATALANO, *Il diritto di libertà religiosa*, Milano, 1957; A.C. JEMOLO, voce *Religione (libertà di)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XXI, Torino, 1957-1979; P.A. D'AVACK, voce *Libertà religiosa*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXIV, Milano, 1974, p. 596 ss.; L. MUSSELLI, voce *Libertà religiosa e di coscienza*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. IX, Torino, 1994, p. 215 ss.; S. FERRARI, *L'art. 19 della Costituzione*, in *Politica e diritto*, 1996, p. 97 ss.; P. DI MARZIO, *Contributo allo studio del diritto di libertà religiosa*, Napoli, 2000; P. LILLO, voce *Libertà religiosa*, in *Il Dizionario di diritto pubblico*, vol. IV, a cura di S. CASSESE, M. CATENACCI, Milano, 2006, p. 3550; M. RICCA, voce *Art. 19*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di A. CELOTTO, M. OLIVETTI, R. BIFULCO, Torino, 2006, p. 420 ss.; V. PACILLO, *Buon costume e libertà religiosa. Contributo all'interpretazione dell'art. 19 della Costituzione italiana*, Milano, 2012; M. MADONNA, *Libertà religiosa e principi costituzionali. Un breve itinerario di lettura nella dottrina di Arturo Carlo Jemolo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 8 del 2016, p. 1 ss.

⁸ F. PETRONCELLI HUBLER, *I beni culturali religiosi. Quali prospettive di tutela*, cit., p. 142 ss.

di assimilare cultura⁹. L'edificio di culto è, infatti, il prodotto delle mani dell'uomo, che esprime in segni visibili il suo modo di intendere la natura delle cose nella realtà spazio-temporale in cui vive.

Ma la libertà della cultura richiede anche che sia riconosciuto a tutti il diritto di accedere liberamente alla stessa, superando le sperequazioni economico-sociali. Tutti hanno diritto allo sviluppo della propria conoscenza e al raggiungimento di una consapevolezza piena circa l'alto valore della propria identità culturale. A tal proposito, la Costituzione, all'art. 9, comma primo, pone in capo alla Repubblica il compito di promuovere la cultura, intesa «come elemento chiave per la crescita complessiva dei cittadini, in particolare delle fasce sociali più deboli»¹⁰, e all'art. 3, comma secondo, richiede sempre alla stessa di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando, di fatto, la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana». Così, per parte ecclesiale, si è espresso pure il Concilio Vaticano II, a mente del quale

⁹ Si può prendere in prestito la definizione di 'cultura' contenuta in CONCILIO VATICANO II, *Costituzione pastorale Gaudium et spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo*, cap. II, n. 53, secondo il quale «con il termine generico di "cultura" si vogliono indicare tutti quei mezzi con i quali l'uomo affina e sviluppa le molteplici capacità della sua anima e del suo corpo; procura di ridurre in suo potere il cosmo stesso con la conoscenza e il lavoro; rende più umana la vita sociale, sia nella famiglia che in tutta la società civile, mediante il progresso del costume e delle istituzioni; infine, con l'andar del tempo, esprime, comunica e conserva nelle sue opere le grandi esperienze e aspirazioni spirituali, affinché possano servire al progresso di molti, anzi di tutto il genere umano».

¹⁰ M. CAMMELLI, *Il diritto del patrimonio culturale: una introduzione*, in *Diritto del patrimonio culturale*, cit., p. 19. Per un commento all'art. 9 della Costituzione si rinvia a G. REPETTO, *Articolo 9*, in *La Costituzione italiana*, a cura di F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI, Bologna, 2018. Si veda, altresì, F. MERUSI, *Beni culturali, esigenze religiose e art. 9 della Costituzione*, in *Beni culturali di interesse religioso. Legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale*, a cura di G. FELICIANI, Bologna, 1995, p. 21 ss.; sul dibattito dell'Assemblea costituente circa l'introduzione dell'art. 9 nella Costituzione si veda M. AINIS, M. FIORILLO, *L'ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali*, Milano, 2015, p. 81 ss.

poiché si offre ora la possibilità di liberare moltissimi uomini dal flagello dell'ignoranza, è compito sommamente confacente al nostro tempo, in specie per i cristiani, lavorare indefessamente perché tanto in campo economico quanto in campo politico, tanto sul piano nazionale quanto sul piano internazionale, siano prese le decisioni fondamentali, mediante le quali sia riconosciuto e attuato dovunque il diritto di tutti a una cultura umana conforme alla dignità della persona, senza distinzione di razza, di sesso, di nazione, di religione o di condizione sociale. Perciò è necessario procurare a tutti una quantità sufficiente di beni culturali, specialmente di quelli che costituiscono la cosiddetta cultura di base, affinché moltissimi non siano impediti, a causa dell'analfabetismo e della privazione di un'attività responsabile, di dare una collaborazione veramente umana al bene comune¹¹.

Mantenere aperto l'edificio di culto e garantire la libera fruizione dello stesso significa, dunque, favorire il processo di inculturazione dell'uomo e investire quest'ultimo di un ruolo e di una responsabilità all'interno delle azioni che interessano il patrimonio culturale religioso, indipendentemente da chi lo detenga in proprietà, sia esso un soggetto privato, pubblico o ecclesiastico¹². In tale contesto, all'individuo, fuori dai limiti di ogni appartenenza territoriale e forma di cittadinanza, va riconosciuto giuridicamente un concreto interesse a partecipare alle determinazioni che riguardano i beni culturali, non rilevando che il rapporto tra uomo e bene debba essere qualificato in termini di proprietà o appartenenza. Ciò che è sufficiente è la considerazione della persona come fruitrice di cultura¹³.

La qualificazione degli edifici di culto come beni comuni si scontra inevitabilmente con la questione dell'accesso a pagamento alle chiese, che di fatto limita la libera fruizione del-

¹¹ CONCILIO VATICANO II, *Costituzione pastorale Gaudium et spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo*, cap. II, n. 60.

¹² La proprietà di una chiesa può spettare a un ente ecclesiastico, a un ente pubblico, a una persona giuridica privata, a una o più persone fisiche, al demanio. Si veda V. MARANO, *La proprietà*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, a cura di D. PERSANO, Milano, 2008, p. 39.

¹³ In questo senso G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Torino, 2014⁵, p. 310.

le stesse da parte della collettività, alterandone la preminente destinazione al culto e realizzando perlopiù gli interessi dei soggetti proprietari.

2. La normativa canonica e quella statale

Il Codice di Diritto Canonico non prevede espliciti divieti all'introduzione di un *ticket* per l'ingresso a pagamento alle chiese. Si distingue, però, l'accesso in ragione del culto da quello in ragione dell'arte.

Il can. 1214, che definisce il concetto di 'chiesa', riconosce ai fedeli il diritto di accesso alle chiese per l'esercizio soprattutto pubblico del culto¹⁴. Il presente canone non esclude, tuttavia, che si abbia il diritto di accesso anche per gli atti del culto privato. Nello specifico, il culto pubblico 'si realizza quando viene offerto in nome della Chiesa da persone legittimamente incaricate e mediante atti approvati dall'autorità della Chiesa' (can. 834 § 2), e si distingue dal culto privato, che è quello che l'uomo rende a Dio in virtù del sacerdozio comune, attraverso il compimento di atti che non sono espressamente riservati agli ecclesiastici o a particolari soggetti individuati dall'autorità ecclesiastica¹⁵. Il can. 1221, dal canto suo, specifica che

¹⁴ A norma del can. 1214, perché si abbia una chiesa occorre che sussistano contemporaneamente tre condizioni: a) l'edificio sacro; b) la sua destinazione al culto divino da parte della competente autorità ecclesiastica per il tramite dei riti della dedicazione o della benedizione; c) il diritto dei fedeli di entrarvi per l'esercizio pubblico e privato degli atti del culto. Per un commento alla norma si vedano P. VERGARI, *Sub can. 1214*, in *Commento al codice di diritto canonico*, a cura di P.V. PINTO, Città del Vaticano, 2001, p. 705; P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, Roma, 2002; M. CALVI, *Sub can. 1214*, in *Codice di Diritto Canonico commentato*, a cura della REDAZIONE DELLA RIVISTA QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, Milano, 2009, p. 967.

¹⁵ Così, a titolo esemplificativo, la celebrazione della liturgia rientra nel culto pubblico, mentre la preghiera personale riguarda il culto privato. Sull'argomento si veda P. MALECHA, *Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici*, cit., p. 35 ss.

l'accesso durante il tempo delle sacre celebrazioni deve essere libero e gratuito¹⁶.

Le due disposizioni, così formulate, non sembrano coerenti tra loro. La prima, infatti, riconosce un generale diritto di accesso dei fedeli, mentre la seconda lo circoscrive al periodo delle sacre funzioni, legittimando, così, che si preveda un accesso non gratuito per ragioni diverse da quelle del culto pubblico¹⁷. Quest'ultimo assunto trova pure conferma nella previsione del can. 1210, che consente un uso del luogo sacro diverso da quello motivato dalle ragioni del culto, purché non sia contrario alla santità del luogo e venga autorizzato dall'ordinario *per modum actus*, cioè occasionalmente e per singoli casi. La disposizione, dunque, riconosce a quest'ultimo la possibilità di introdurre e regolamentare un uso diverso, e quindi anche turistico e a pagamento, dell'edificio sacro, senza però che tale uso vada a ledere il diritto d'accesso, libero e gratuito, dei fedeli durante le sacre funzioni¹⁸.

¹⁶ Il can. 1221 riprende il contenuto del can. 1181 del Codice di Diritto Canonico del 1917, secondo il quale l'ingresso per le sacre funzioni sarà gratuito, riprovata qualunque consuetudine contraria'. Durante i lavori preparatori del nuovo Codice non fu accolta la proposta di eliminare il riferimento alla gratuità solo in relazione alle sacre funzioni, ammettendosi che, al di fuori di queste, l'ingresso in ragione dell'arte potesse avvenire anche a pagamento. Cfr. *Communicationes*, 1980, p. 338. Sulla gratuità dell'accesso in chiesa per le ragioni del culto secondo la disciplina canonistica vigente e previgente, si veda C. AZZIMONTI, *L'ingresso in chiesa, libero e gratuito, nel tempo delle sacre celebrazioni* (can. 1221), in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2005, p. 194 ss.

¹⁷ In questo senso G. FELICIANI, *Le chiese nel quadro della tutela del patrimonio culturale*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, cit., p. 264.

¹⁸ È ciò che avviene, ad esempio, per i concerti musicali eseguiti negli edifici di culto. Questi rientrano nell'attività istituzionale dell'ente officiante, e sono assimilabili all'attività di culto, quando siano organizzati da un ente ecclesiastico, sia eseguita prevalentemente musica sacra, e sia garantito l'ingresso libero e gratuito a chiunque. Mancando una di queste tre condizioni, il concerto costituisce un'attività culturale, diversa da quella di culto, che richiede, a norma del can. 1210, la licenza scritta dell'ordinario diocesano per l'uso profano della chiesa *per modum actus* e diviene assoggettabile alla normativa sugli spettacoli. Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, 2005, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 2005, n. 130, p. 397. Sull'uso delle chiese per i concerti si vedano, altresì, SACRA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, *I concerti nelle chiese*, 5 novem-

Il riferimento esclusivo alle sacre celebrazioni, da parte del can. 1221, sembra lasciar intendere che l'ingresso libero e gratuito possa avvenire soltanto in occasione degli atti del culto pubblico, e, che, al di fuori di tali momenti, sia sempre consentito richiedere il pagamento di un biglietto d'accesso. A ben vedere, però, il can. 937, prevedendo che le chiese in cui si conserva la santissima Eucaristia, salvo gravi ragioni, debbano essere aperte ai fedeli almeno per qualche ora al giorno affinché questi possano trattenersi in preghiera dinanzi al santissimo Sacramento, riconosce il diritto d'accesso dei fedeli anche per l'esercizio del culto privato¹⁹. L'accesso libero e gratuito, dunque, salvo la ricorrenza di circostanze eccezionali, deve essere sempre garantito ai fedeli che vogliono entrare nell'edificio di culto anche solo per la preghiera personale²⁰. In questo senso, il disposto del can. 1221 va letto alla luce dei cann. 937 e 1214. Pertanto, appare legittimo che, durante alcune ore del giorno, si sospenda il culto e si richieda un giusto compenso per la visita turistica del tempio, ma non che si limiti l'accesso, in modo stabile e continuativo, a tutti i momenti in cui non si svolgano le sacre funzioni²¹. Si osservi, altresì, che i canoni in esame, nella misura in cui prevedono l'utilizzo delle chiese a scopo di culto, limitano la loro efficacia ai 'fedeli', cioè a coloro che, a norma del can. 204 § 1, sono stati 'incorporati a Cristo mediante il battesimo'.

bre 1987, consultabile in <https://liturgico.chiesacattolica.it>; G. RIVETTI, *Armonie e disciplina. Spazio e musica sacra tra dimensione religiosa e profana*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2010, 1, p. 145 ss.

¹⁹ Così P. VERGARI, *Sub can. 1221*, in *Commento al codice di diritto canonico*, cit., p. 707; M. CALVI, *Sub can. 1221*, in *Codice di Diritto Canonico commentato*, cit., p. 970. Per un'analisi del can. 937 si veda M. MOSCONI, *A che ora apre la chiesa? La disposizione del can. 937*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2003, p. 145 ss.

²⁰ Una grave ragione per cui la chiesa può restare chiusa è, ad esempio, l'impossibilità di garantire la vigilanza del luogo sacro dove si conserva l'Eucaristia. Si veda G. TREVISAN, *Sub can. 937*, in *Codice di Diritto Canonico commentato*, a cura della REDAZIONE DELLA RIVISTA QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, cit., p. 779.

²¹ Cfr. J.T. MARTÍN DE AGAR, *Sub art. 1221*, in *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, a cura di J.I. ARRIETA, Roma, 2004, p. 808.

La legge italiana, ai fini della qualificazione del concetto di ‘edificio di culto’, reputa indispensabile la sua apertura al pubblico, e cioè a *chiunque* voglia accedervi per prendere parte alle sacre funzioni o anche solo per pregare²². In questo senso si pone l’art. 831, comma 2, del Codice civile, che trova applicazione espressamente per gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, costituendo questi strumenti essenziali alla tutela del sentimento religioso della collettività e alla preservazione della comune identità culturale²³.

Inoltre, l’art. 28 del R.D. 30 gennaio 1913, n. 363 (Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti), prevede che «nelle chiese, loro dipendenze ed altri edificî sacri le cose d’arte e d’antichità dovranno essere liberamente visibili a tutti in ore a ciò determinate» e aggiunge che «speciali norme e cautele, d’accordo fra i Ministeri dell’istruzione, degli interni e di grazia e giustizia e dei culti, dovranno adottarsi per le cose di eccezionale valore esistenti in dette chiese ed edificî, nonché per gli stabilimenti sacri in cui per il loro particolare carattere, sia necessario determinare limitazioni al genera-

²² In questi termini si esprime la dottrina ecclesiasticistica, secondo la quale per ‘chiesa aperta al culto’ si deve intendere «quella chiesa regolarmente officiata nella quale, durante le ore in cui sia aperta, possa accedere chiunque, senza dover giustificare alcun particolare titolo di ammissione». F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, a cura di A. BETTETINI, G. LO CASTRO, Bologna, 2012, p. 354; si veda, altresì, P. MALECHA, *La riduzione di una chiesa a uso profano non sordido alla luce della normativa canonica vigente e delle sfide della Chiesa di oggi*, in *JusOnline*, 2018, 3, pp. 179-180.

²³ Per un commento alla norma si vedano L. SCAVO LOMBARDO, *Aspetti del vincolo civile protettivo della “deputatio ad cultum publicum”*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1950, p. 265 ss.; D. BARILLARO, *Nozione giuridica di edificio destinato al culto*, Modena, 1959; M. PETRONCELLI, voce *Edifici di culto cattolico*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIV, Milano, 1965, p. 300 ss.; R. RESTA, *Sub art. 831 c.c.*, in *Commentario del Codice Civile*, a cura di A. SCIALOJA, G. BRANCA, Bologna, 1976, p. 142 ss.; F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, voce *Edifici di culto*, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. XII, Roma, 1989, p. 1 ss.; V. TOZZI, voce *Edifici di culto e legislazione urbanistica*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. V, Torino, 1990, p. 385 ss.; C. MINELLI, *La rilevanza civile della “deputatio ad cultum” (art. 831 codice civile)*, in *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull’Istruzione CEI in materia amministrativa*, a cura di J.I. ARRIETA, Venezia, 2007, p. 257 ss.

le diritto di visita del pubblico»²⁴. La disposizione riconosce il diritto di tutti di accedere agli edifici sacri senza il previo pagamento di un *ticket*, anche quando la visita sia dettata da finalità turistico-culturali. In questo senso si introduce, come regola generale, il principio secondo cui l'ingresso agli edifici di culto debba essere gratuito. Ammettendosi, poi, lo speciale vincolo di destinazione dei predetti edifici, si prevede che il generale diritto di visita possa essere sottoposto a specifiche limitazioni quando sussistano esigenze di natura culturale²⁵. In questo modo si ristabilisce la preminenza della funzione liturgico-culturale dell'edificio sacro su quella turistico-culturale, che è l'unica a poter subire limitazioni.

Non da ultimo, vengono in rilievo le disposizioni della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società²⁶, che stabiliscono che le Parti, nel

²⁴ La disposizione, seppur datata, si considera ancora in vigore, poiché compatibile con la disciplina posta dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, che all'art. 130 prevede che «fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363». Sul punto cfr. A. ROCCELLA, *Il regime giuridico delle opere d'arte negli edifici di culto in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), aprile 2010, p. 12.

²⁵ Certamente, tra i vari modi a disposizione per limitare l'ingresso dei turisti, quello del *ticket* non costituisce l'unica strada. Piuttosto, la chiusura integrale del tempio alle visite turistiche durante le sacre celebrazioni garantirebbe un maggiore clima di preghiera e di raccoglimento. A parere di alcuni, la funzione del *ticket* sarebbe anche quella di «limitare il flusso dei visitatori, allontanando coloro che non sono realmente attratti dall'edificio sacro nel suo significato globale, al contempo culturale e culturale. Il biglietto, da tale punto di vista, servirebbe a responsabilizzare il visitatore». Così F. FRANCESCHI, *L'accesso alle chiese aperte al culto: fruizione culturale, fruizione turistica, questione del ticket*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 33 del 2014, pp. 18-19.

²⁶ Il testo della Convenzione, siglata a Faro, in Portogallo, nel 2005, sottoscritta dall'Italia nel 2013, e ratificata da quest'ultima con la legge 1° ottobre 2020, n. 133, è consultabile in <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01067666.pdf>, p. 13 ss. Per un commento si vedano D. MANACORDA, *La Convenzione di Faro e la tradizione culturale italiana*, in *Il Capitale Culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage*, a cura di P.L. FELICIATI, 2016, p. 28 ss.; P. CARPENTIERI, *La Convenzione di Faro sul valore dell'eredità culturale per la società (da un punto di vista logico)*, in *Federalismi.it*, 2017,

pianificare le politiche economiche relative al patrimonio culturale, devono impegnarsi a «considerare il carattere specifico e gli interessi dell'eredità culturale» (art. 10, lett. b), e a rispettare «l'integrità [della stessa] senza comprometterne i valori intrinseci». E il carattere religioso del bene certamente costituisce un aspetto peculiare da prendere in seria considerazione ogniqualvolta si intenda inserirlo in un piano di utilizzo economico. Lo sfruttamento in senso economico dei beni culturali non è quindi del tutto escluso. Anzi, soprattutto alla luce delle più recenti iniziative europee, si ritiene che il patrimonio culturale non costituisca esclusivamente un valore da tutelare in sé stesso, ma anche una risorsa da utilizzare in senso economico in quanto può concorrere alla crescita socioeconomica dell'intero Paese²⁷. Occorre, tuttavia, che siano opportunamente bilanciati i diversi interessi in gioco.

3. *La normativa bilateralmente convenuta*

Il principio di collaborazione tra Santa Sede e Repubblica italiana in tema di beni culturali di interesse religioso è stato introdotto dall'art. 12, n. 1, dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense, il quale stabilisce che «al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concluderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse reli-

4, p. 1 ss.; A. GUALDANI, *L'Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano?*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto on-line*, 2020, 3, p. 1 ss.

²⁷ Sull'argomento D. CAMPOLO, *Il bene culturale come risorsa economica: aspetti metodologici*, in *Articolo 9*, a cura di A. BIANCO, Roma, 2013, p. 33 ss.; G. SCIULLO, *I beni culturali quali risorsa collettiva da tutelare - una spesa, un investimento*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto on-line*, 2017, 3, p. 1 ss.; G. PIPERATA, *Cultura, sviluppo economico e... di come addomesticare gli scoiattoli*, *ivi*, 2018, 3, p. 1 ss.

gioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche»²⁸. Tale principio è stato ribadito dall'art. 9, comma secondo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo il quale «per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa Cattolica [...], il Ministero, e per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità». E continua, affermando che si dovranno osservare le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi del già citato Accordo di modificazione del Concordato²⁹.

Attuazione di questo sistema di norme è, nel caso di specie, l'Intesa del 26 gennaio 2005 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, la quale, all'art. 2, comma 7, stabilisce che l'accesso e la visita ai beni culturali mobili e immobili di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche «sono garantiti», e specifica che, quando si tratti di edifici aperti al culto o di beni mobili collocati negli stessi, «l'accesso e la visita sono consentiti nel rispetto delle esigenze di carattere religioso»; dispone, infine, che «possono essere definiti orari e percorsi di visita in base ad accordi tra i soprintendenti competen-

²⁸ Per un commento alla disposizione si vedano *ex multis* T. MAURO, *Beni culturali di interesse religioso e archivi ecclesiastici nell'art. 12 dell'Accordo di Villa Madama*, in *Archiva Ecclesiae*, 1985-1986, p. 37 ss.; S. BORDONALI, *L'art. 12 del nuovo Concordato dieci anni dopo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1995, 1, p. 75 ss.; G. PASTORI, *L'articolo 12 dell'Accordo 18 febbraio 1984 nel quadro dell'ordinamento giuridico italiano*, in *Beni culturali di interesse religioso. Legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale*, cit., p. 29 ss.; G. FELICIANI, *I beni culturali ecclesiastici nell'Accordo Italia-Santa Sede del 1984 e nelle sue norme di attuazione*, in *Winfried Schulz in memoriam. Schriften aus Kanonistik und Staatskirchenrecht*, a cura di C. MIRABELLI, G. FELICIANI, C.G. FÜRST, H. PREE, Peter Lang, Frankfurt am Mein, 1999, p. 225 ss.; A. ROCCELLA, *I beni culturali ecclesiastici*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2004, 1, p. 199 ss.

²⁹ Sull'art. 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio si veda per tutti F. MARGIOTTA BROGLIO, *Art. 9. Beni culturali di interesse religioso*, in *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di M. CAMELLI, Bologna, 2007, p. 84 ss.

ti per materia e per territorio e gli organi ecclesiastici territorialmente competenti»³⁰.

È evidente che l'Intesa voglia tutelare la destinazione religiosa degli edifici di culto, preoccupandosi che l'accesso a questi per motivi turistico-culturale avvenga nel rispetto delle esigenze religiose, facendo altresì menzione all'opportunità che le due autorità, civile ed ecclesiastica, regolamentino, attraverso appositi accordi, l'accesso alle chiese per le finalità diverse dal culto. L'adozione di un *ticket* per l'ingresso a pagamento alle chiese sembra dunque soggiacere ad un previo accordo tra le due Parti, giacché l'uso turistico-culturale dell'edificio di culto introduce un'eccezione alla sua preminente destinazione ecclesiale. Pertanto, la decisione unilateralmente predisposta da parte di una delle due autorità, religiosa o civile, di introdurre il biglietto d'ingresso ad una chiesa rischierebbe di apparire in contrasto non solo con l'art. 2, comma 7, dell'Intesa in parola, ma anche col più generale principio di collaborazione previsto dal sopra citato art. 12, n. 1, dell'Accordo di modificazione del Concordato, il quale richiede che «la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche» avvenga per il tramite di disposizioni concordate tra le Parti: ciò in forza del fatto che i beni culturali di interesse religioso sono annoverabili tra le *res mixtae*³¹.

³⁰ Il contenuto dell'Intesa è analizzato in A.G. CHIZZONITI, *L'intesa del 26 gennaio 2005 tra Ministero per i beni e le attività culturali e Conferenza episcopale italiana: la tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche tra continuità ed innovazione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2005, 2, p. 387 ss.; A. ROCCELLA, *La nuova Intesa con la Conferenza episcopale italiana sui beni culturali d'interesse religioso*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto on-line*, 2006, 1, p. 1 ss.; C. CARDIA, *Lo spirito dell'accordo*, in *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'Intesa del 26 gennaio 2005*, a cura di M. MADONNA, Venezia, 2007, p. 29 ss.

³¹ In questo senso si pone G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 307, per il quale si definiscono '*mixtae*' le materie che, per propria natura, non rientrano compiutamente nell'ordine di nessuna delle due potestà, ecclesiastica e civile, in quanto presentano un certo grado di estraneità sia all'ordinamento statale sia a quello canonico, richiedendo una regolamentazione convenuta fra le Parti. Tale regolamentazione non ha carattere costi-

4. *I finanziamenti pubblici per l'edilizia di culto*

In occasione di diverse riunioni della Commissione paritetica³², la parte governativa ha espresso la necessità di scardinare la prassi del biglietto d'ingresso alle chiese sparse sul territorio nazionale per riaffermare il principio della libera e gratuita disponibilità delle stesse, in conformità alla normativa e alla tradizione italiane³³. Nello specifico, il Governo ha messo in evidenza come tale prassi risulti incompatibile, a livello sia giuridico sia finanziario, con il concetto di edificio aperto al culto pubblico dal quale discende la disciplina di favore che lo Stato predispone per le esigenze di culto della popolazione³⁴. Tale disciplina risponde all'onere dello Stato di creare le condizioni affinché l'esercizio della libertà religiosa, astrattamente previsto nella Costituzione, sia effettivamente esercitato da tutti³⁵. Ma, non solo: le ragioni dell'intervento pubblico sulla materia si fondano anche sul fatto che molti degli edifici in parola rappresentano un patrimonio irripetibile di valori storico-artistici da preservare affinché non si per-

tuttivo, bensì dichiarativo, dal momento che la *res mixta* non viene creata, ma solo disciplinata. Sul tema si veda anche G. DALLA TORRE, *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica delle relazioni fra chiesa e comunità politica*, Roma, 2007, p. 35 ss. Si segnala che l'annoverabilità dei beni culturali di interesse religioso tra le *res mixtae* non è unanimemente condivisa dalla dottrina. La escludono A. ROCCELLA, *I beni culturali ecclesiastici*, cit., p. 205; G. PASTORI, *L'art. 12 del nuovo Concordato: interpretazione e prospettive di attuazione*, in *Jus*, 1989, 1, p. 84.

³² La Commissione paritetica è costituita ogni tre anni dalla Conferenza Episcopale Italiana e dal Governo italiano per verificare, ai sensi dell'art. 49 della legge n. 222/1985, l'andamento dei flussi derivanti dall'otto per mille e dalle offerte deducibili per il sostentamento del clero.

³³ Maggiori dettagli sugli interventi della Commissione paritetica sul tema sono contenuti in G. FELICIANI, *La questione del ticket d'accesso alle chiese*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto on-line*, 2010, 3, p. 3.

³⁴ Sul tema si vedano A. GIUFFRÈ, *Profili giuridici dell'edilizia di culto*, Roma, 1983; V. TOZZI, *Gli edifici di culto nel sistema giuridico italiano*, Salerno, 1990; G. CASUSCELLI, *La condizione giuridica dell'edificio di culto*, in *L'edilizia di culto*, a cura di C. MINELLI, Milano, 1995, p. 34 ss.

³⁵ Così G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 249 ss.

dano le tracce visibili delle testimonianze che creano la nostra comune identità culturale³⁶.

Nel corso degli anni, il sistema di finanziamento derivante dalle ripartizioni dell'otto per mille ha consentito alla Chiesa cattolica di destinare la quota di sua pertinenza ad opere di restauro di numerosi edifici di culto di proprietà ecclesiastica³⁷. Si è osservato, peraltro, che anche la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale è spesso impiegata per interventi di restauro di beni culturali appartenenti alla Chiesa cattolica³⁸. Le Regioni e i Comuni, dal canto loro, contribuiscono alla costruzione di nuovi edifici di culto³⁹. I contributi deri-

³⁶ Sulla necessità dell'intervento pubblico nel campo dei beni culturali si veda D. CAMPOLO, *Il bene culturale come risorsa economica: aspetti metodologici*, cit., p. 33 ss.

³⁷ L'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 prevede che una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, possa essere destinata dalla Chiesa cattolica «per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo». Nelle esigenze di culto della popolazione si fanno rientrare anche gli interventi di restauro e di conservazione degli edifici di culto di proprietà ecclesiastica. La Conferenza Episcopale Italiana, infatti, destina una parte dell'otto per mille ad iniziative che hanno come scopo la conoscenza, la tutela e la conservazione dei beni culturali ecclesiastici. Sul sistema di finanziamento della Chiesa si vedano C. CARDIA, *Otto per mille e offerte deducibili*, in *Enti di culto e finanziamento delle confessioni religiose*, a cura di I. BOLGHIANI, Bologna, 2007, p. 225 ss.; V. TOZZI, *L'8 per mille e il suo 'inventore'*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 8 del 2015, p. 1 ss.; G. DI COSIMO, *Risorse economiche pubbliche e Chiesa cattolica: due nodi al vaglio dei giudici*, *ivi*, n. 29 del 2015, p. 1 ss.; M. CROCE, *L'otto per mille trent'anni dopo: le molte ombre di un istituto da riformare (o da abolire?)*, in *Profili attuali di diritto costituzionale*, a cura di E. CATELANI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Pisa University Press, 2016, p. 29 ss.; G. FELICIANI, *30 anni di bene comune*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 1 del 2019, p. 1 ss.

³⁸ Sul punto si veda I. PISTOLESI, *La quota dell'otto per mille di competenza statale: un'ulteriore forma di finanziamento (diretto) per la Chiesa cattolica?*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2006, 1, p. 163 ss.

³⁹ Circa la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali, l'art. 53, comma primo, della legge 20 maggio 1985, n. 222 ha richiamato gli impegni finanziari delle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. In particolare, alla disciplina della legge 22 otto-

vanti dall'otto per mille non sono tuttavia sufficienti al soddisfacimento di tutte le richieste di restauro e di manutenzione che le autorità competenti avanzano, e, quand'anche elargiti, non coprono mai l'intera spesa dei lavori. L'autorità ecclesiastica ricorre, quindi, ad ulteriori e diverse modalità di finanziamento, tra le quali il sistema di bigliettazione per l'accesso a pagamento alle chiese.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, all'art. 38, comma primo, a proposito del restauro dei beni culturali in cui lo Stato abbia concorso economicamente in tutto o in parte nella spesa, prevede che questi «sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto dell'assunzione dell'onere della spesa»⁴⁰. Tale

bre 1971, n. 865 sono seguite diverse leggi regionali che hanno stabilito l'obbligo per i comuni di devolvere una quota dei proventi derivanti dal permesso di costruire alle confessioni religiose interessate alla realizzazione di nuovi edifici di culto, rientrando questi ultimi nelle opere di urbanizzazione secondaria. Il Testo unico del 2001 (D.P.R. 380/2001), all'art. 16, comma secondo, prevede anche che il titolare del permesso di costruire possa realizzare opere di urbanizzazione a scomputo della quota di contribuzione relativa agli oneri di urbanizzazione. Tuttavia, i Comuni devolvono alla Chiesa cattolica solo i proventi dei permessi di costruire derivanti dai contributi pagati in denaro, e non anche quelli derivanti dai contributi sostituiti da opere a scomputo. Le leggi regionali, infatti, mentre per i primi determinano la quota che i Comuni devono obbligatoriamente devolvere alle confessioni religiose per l'edilizia di culto, sui secondi tacciono. Ne consegue che la quota di finanziamenti comunali per l'edilizia di culto derivante dai permessi di costruire si riduce in corrispondenza dell'aumento delle opere a scomputo. In argomento si veda A. ROCCELLA, *Problemi attuali dell'edilizia di culto*, in *Rivista Giuridica di Urbanistica*, 2018, 1, p. 22 ss. Vi sono, poi, i finanziamenti per l'edilizia di culto che alcune Regioni hanno posto direttamente a carico del proprio bilancio. Tali finanziamenti sono stati specificamente introdotti per opere di consolidamento e manutenzione straordinaria di edifici di culto, interventi su edifici di culto aventi valore storico-artistico, interventi di ricostruzione conseguenti a eventi sismici, o anche per la costruzione di opere nuove. In argomento si veda A. ROCCELLA, *La legislazione regionale*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, cit., p. 104 ss.

⁴⁰ La norma in questione è analizzata in L. GALLUCCI, *Articolo 38. Apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi conservativi*, in *Codice dei beni culturali e del paesaggio. Commento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, a cura di M. CAMMELLI, Bologna, 2004, pp. 209-210.

norma trova applicazione anche per gli edifici di culto che siano beni culturali e che ricevano finanziamenti pubblici per gli interventi conservativi. Potendo, poi, risultare destinatari dei finanziamenti sia i beni culturali immobili sia quelli mobili, è facile che l'art. 38 trovi applicazione per le chiese che abbiano ricevuto finanziamenti pubblici anche solo per il restauro di un bene culturale collocato al loro interno e per il quale dovranno così assicurare la visita da parte del pubblico. La disposizione non esclude, peraltro, che si possa prevedere un *ticket* per l'ingresso a pagamento agli edifici in parola, ma richiede che tale decisione sia previamente concordata fra il Ministero e il soggetto proprietario.

5. *Gli orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana e dell'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso*

Gli orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana sui beni culturali della Chiesa in Italia, pubblicati nel 1992, legittimano limitazioni all'accesso alle chiese solo in vista del mantenimento dell'ordine e del decoro durante le sacre funzioni, ma non fanno menzione della pratica del *ticket* d'ingresso. Tali orientamenti suggeriscono di non alterare la finalità degli edifici di culto per ridurli a «semplici beni di consumo turistico», ma, piuttosto, di predisporre «iniziative atte a soddisfare le legittime esigenze dei visitatori, redigendo e attuando itinerari iconologici in grado di aiutare una lettura e una fruizione che siano rispettose della specificità dei beni culturali ecclesiastici»; richiedono, inoltre, di introdurre «adeguate limitazioni» alle visite turistiche dell'edificio sacro, al fine di «evitare eccessivi affollamenti di visitatori o interferenze di disturbo durante le celebrazioni liturgiche», e di lasciare «uno spazio di rispetto attorno alla cappella del santissimo sacramento e ad altri luoghi destinati alla preghiera personale». In tale contesto, la Conferenza Episcopale Italiana richiama l'importanza del principio di collaborazione, per cui è necessario che «queste at-

tenzioni e proposte siano valutate e concordate attraverso intese con i competenti organismi delle istituzioni civili, non trascurando soggetti e categorie imprenditoriali responsabilmente coinvolti nel fenomeno del turismo»⁴¹.

Nella stessa direzione si pone l'*Istruzione in materia amministrativa* della Conferenza Episcopale Italiana, del 2005, che nulla dispone in merito al biglietto per l'ingresso a pagamento alle chiese, ma è chiara nell'affermare che «la dedizione di una chiesa al culto pubblico è un fatto permanente non suscettibile di frazionamento nello spazio o nel tempo, tale da consentire attività diverse dal culto stesso», e che la chiesa «non può essere bene strumentale di attività commerciale né può essere utilizzata in alcun modo a fine di lucro»⁴². L'*Istruzione* prevede, inoltre, che «riguardo alla visita e all'utilizzazione di una chiesa, si tenga fermo il principio che questa deve essere accessibile liberamente e gratuitamente a tutti nell'orario stabilito dal rettore»⁴³. Dalla lettura di queste disposizioni ben può desumersi il divieto di sfruttamento economico-turistico degli edifici di culto per il tramite della pratica del *ticket* di ingresso a pagamento. All'individuo si riconosce il diritto di visita e il diritto d'uso: il primo si estrinseca nella possibilità di entrare nell'edificio anche solo per osservarlo e fruirlo esteticamente; il secondo riconosce la facoltà d'uso, consistente, in via principale, nel compimento degli atti di culto pubblico e privato, e, in via secondaria, nell'espletamento di attività diverse ma comunque non contrarie alla santità del luogo a norma del can. 1210. L'*Istruzione*, poi, riconosce «a tutti» il diritto d'accesso, qualificandolo come libero e gratuito. L'individuazione soggettiva conferma, dunque, che anche i non credenti possono accedere liberamente e gratuitamente alle chiese per motivi che potranno essere diversi da quelli del culto, ma comunque non antitetici allo stesso. La finalità cul-

⁴¹ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti dell'episcopato italiano*, 9 dicembre 1992, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 1992, n. 39, pp. 333-334.

⁴² CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, cit., n. 128, p. 396.

⁴³ *Ivi*, n. 129, p. 397.

turale del luogo di culto è infatti assorbita da quella culturale. In questo senso, l'*Istruzione* in parola prevede che

solo in linea teorica è possibile distinguere la dimensione culturale di una chiesa da quella religiosa, perché di fatto i due aspetti sono inseparabili: infatti la dedicazione al culto costituisce la ragion d'essere dell'edificio e delle opere d'arte in esso contenute. La visita di una chiesa comporta la comprensione dei valori sottesi al culto di quel luogo, che sono anche testimonianza della vita e della storia della Chiesa, ed esige rispetto: le chiese non sono semplici beni di consumo turistico⁴⁴.

Pertanto, il valore culturale di una chiesa è espressione del valore religioso della stessa e da questo non può prescindere. La bellezza storicizzata dell'architettura e delle opere d'arte presenti nell'edificio di culto costituisce prefigurazione della bellezza di Dio, ad immagine del quale è stato posto tutto ciò che delle chiese si contempla. Chiunque vi accede non può prescindere da tali aspetti, soprattutto in ragione del fatto che la *civitas christiana* non è una civiltà estinta, ma vivente. Il patrimonio storico-artistico della Chiesa non svolge solamente la funzione di raccontare e di documentare il *transitus Domini* nei progressi storici, ma anche quella di comunicare che Cristo è presente nel tempo in cui scriviamo⁴⁵. L'eloquenza evangelizzatrice delle chiese, dunque, permane anche al di fuori del tempo delle sacre celebrazioni e nei momenti in cui queste sono chiuse o vuote, poiché «una chiesa deve proclamare la vita dell'assemblea, deve raccontare che qui c'è l'altare, e che in questo luogo sacro l'assemblea si riunisce per offrire preghiera e sacrificio, adorazione e ringraziamento»⁴⁶.

Nel 2012, il Consiglio Episcopale permanente della Conferenza Episcopale Italiana, sollecitato dalle istanze governati-

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ In questo senso C. CHENIS, *I beni culturali della Chiesa. L'anti-museo per il meta-vissuto*, in *Abitare il bello*, a cura della PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, Firenze, 2006, p. 29 ss.

⁴⁶ C. JOHNSON, S. JOHNSON, *Progetto liturgico. Guida pratica liturgica al riadattamento delle chiese*, Roma, 1992, p. 21.

ve espresse durante le riunioni della Commissione paritetica, ha emanato una Nota sull'accesso nelle chiese, riaffermando il principio, tipico della tradizione italiana, secondo il quale, «è garantito a tutti l'accesso gratuito alle chiese aperte al culto, perché ne risalti la primaria e costitutiva destinazione alla preghiera liturgica e individuale». Tale regola, salvo casi eccezionali secondo il giudizio dell'ordinario diocesano, deve applicarsi anche alle chiese di grande importanza storico-artistica, interessate da notevoli flussi turistici, affinché il turista comprenda la specificità del luogo sacro e assuma un atteggiamento consono allo stesso. È stabilito, inoltre, che le comunità cristiane debbano accogliere nelle chiese «come ospiti graditi tutti coloro che desiderano entrarvi per pregare, per sostare in silenzio, per ammirare le opere d'arte sacra in esse presenti». L'accesso gratuito deve essere sempre garantito a coloro che intendono recarsi in chiesa per pregare, così come ai residenti nel territorio comunale dove insiste la chiesa. In ultimo, si stabilisce che l'adozione di un *ticket* per l'ingresso a pagamento è consentito – fuori dai casi eccezionali – solo per la visita turistica di parti del complesso (cripta, tesoro, battistero autonomo, campanile, chiostro, singola cappella, ecc.), distinte dall'edificio principale della chiesa, che deve rimanere a disposizione per la preghiera⁴⁷.

La Nota del Consiglio Episcopale permanente della Conferenza Episcopale Italiana ribadisce, dunque, che l'accesso alle chiese deve essere libero e gratuito per chiunque, credenti e non credenti. Nel caso dei turisti che desiderano ammirare le opere d'arte sacra, o di coloro che più semplicemente vogliono sostare in silenzio, la gratuità dell'accesso serve a comunicare a questi che non visitano un museo ma «una casa di preghiera».

Soltanto per le chiese di grande interesse culturale, e attorno alle quali si riuniscono folle di turisti, l'ordinario diocesano

⁴⁷ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA. CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE, Nota *L'accesso nelle chiese*, 3 gennaio 2012, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 2012, nn. 1-7, pp. 26-27. Per un commento alla Nota si veda M. RIVELLA, *Presentazione Nota CEI sull'accesso nelle chiese*, in *Ius Ecclesiae*, 2012, p. 494 ss.

potrà decidere di interrompere l'accesso libero e gratuito, ricorrendo, però, dei casi eccezionali, la cui individuazione è lasciata alla discrezionalità dello stesso. Tale previsione, di fatto, rischia di vanificare la portata del principio generale di accesso gratuito agli edifici sacri, poiché la casistica in cui l'ordinario potrà decidere di introdurre un *ticket* d'ingresso a pagamento appare sconfinata, e, soprattutto, non sussistono criteri in forza dei quali poter valutare la liceità della decisione presa dallo stesso⁴⁸. Anche la previsione della gratuità per i residenti nel territorio comunale rischia di vanificare il principio del libero accesso, poiché di fatto legittima la richiesta di pagamento del *ticket* nei confronti dei non-residenti⁴⁹.

Fuori da tali casi, l'ingresso a pagamento potrà essere previsto solo per la visita di parti distinte dall'edificio chiesa, che in massima parte dovrà conservare la sua utilizzazione per il culto. Quest'ultima circostanza, ad esempio, è praticata per la Basilica Papale di San Pietro – quantunque essa dipenda dall'omonima Fabbrica⁵⁰ – dove l'accesso all'edificio principale è completamente gratuito, mentre quello alla cupola, al Museo del tesoro di San Pietro, e ai Musei Vaticani nei quali è

⁴⁸ In questo senso F. FRANCESCHI, *L'accesso alle chiese aperte al culto: fruizione culturale, fruizione turistica, questione del ticket*, cit., pp. 36-37.

⁴⁹ Così F. MARGIOTTA BROGLIO, *Per una Chiesa a ingresso libero*, 13 marzo 2012, in www.rivistaimulino.it.

⁵⁰ La Fabbrica di San Pietro rientra fra le fabbricerie. Ai sensi dell'art. 15 della legge 27 maggio 1929, «sotto il nome di fabbriceria si comprendono tutte le amministrazioni le quali, con varie denominazioni, di fabbriche, opere, maramme, cappelle, ecc., provvedono, in forza delle disposizioni vigenti, all'amministrazione dei beni delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici. Ove esistano le fabbricerie, queste provvedono all'amministrazione del patrimonio e dei redditi delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto». Le fabbricerie, pur non rientrando tra gli enti ecclesiastici, in quanto non erette né riconosciute dall'autorità ecclesiastica, sono comunque destinatarie della Nota della Conferenza Episcopale Italiana del 2012, che opera per le chiese aperte al culto, a prescindere da chi le detenga in proprietà. Così M. RIVELLA, *Presentazione Nota CEI sull'accesso nelle chiese*, cit., pp. 497-498. In generale, sulle fabbricerie, si veda S. BORDONALI, *Le fabbricerie*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, cit., p. 173 ss.

compresa la visita alla Cappella Sistina⁵¹, è consentito previo pagamento di un *ticket* d'ingresso⁵². Si osservi che neppure per la visita alla Pietà Vaticana di Michelangelo, collocata in una cappella laterale della Basilica di San Pietro, occorre il pagamento di un biglietto di ingresso. La Chiesa, riconoscendo all'opera in questione una portata evangelizzatrice in grado di scuotere le coscienze anche dei non credenti, ammette indistintamente tutti alla sua libera fruizione⁵³. Occorre lasciare, dunque, che i beni culturali religiosi adempiano alla loro funzione evangelizzante, giacché «l'approccio alla verità cristiana mediato attraverso l'espressione artistica o storico-culturale ha una *chance* in più per parlare all'intelligenza e alla sensibilità di persone che non appartengono alla Chiesa cattolica e talvolta possono nutrire verso di essa pregiudizi e diffidenza»⁵⁴.

Ulteriori indicazioni sull'accesso alle chiese si ricavano da un intervento dell'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica, che costituisce la sintesi del modo di intendere il problema da parte di entrambe le autorità, ecclesiastica e civile⁵⁵. L'Osservatorio sostiene

⁵¹ La Cappella Sistina può essere considerata alla stregua di una cappella privata. Questa, infatti, non nasce per essere destinata all'esercizio pubblico del culto divino, ma per le cerimonie della corte papale alle quali potevano prendere parte i personaggi più importanti della città. A partire dal 1878 è utilizzata come sede del Conclave. Notizie reperibili in <https://www.cappellasistinaroma.it/storia-cappella-sistina>.

⁵² Notizie desunte da http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/index_it.htm.

⁵³ Si segnala che anche l'accesso alle altre basiliche papali romane (Santa Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano, San Paolo fuori le mura) è gratuito.

⁵⁴ BENEDETTO XVI, *Discorso ai dirigenti e ai dipendenti dei Musei Vaticani*, 23 novembre 2006, in <https://www.vatican.va>.

⁵⁵ L'Osservatorio si compone, in modo paritetico, da rappresentanti del Ministero, individuati a livello di capi dei dipartimenti, e da rappresentanti della Conferenza Episcopale Italiana, ed è presieduto, congiuntamente, da un rappresentante del Ministero e da un vescovo, in rappresentanza della Conferenza Episcopale Italiana. Quest'organo ha il compito di verificare l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle intese in materia di beni culturali religiosi, di esaminare i problemi di comune interesse e di suggerire orientamenti per il migliore sviluppo della reciproca collaborazione fra le

che «a motivo del loro eminente significato ecclesiale l'ingresso nelle chiese cattedrali non potrà in alcun caso essere assoggettato al pagamento del ticket», e aggiunge che

nei casi eccezionali nei quali l'Ordinario diocesano ritiene opportuno concedere che venga istituito il ticket d'ingresso a una chiesa aperta al culto si dovrà curare che: sia stabilito un 'orario' giornaliero, settimanale e annuale che stabilisce le ore e i giorni nei quali la chiesa è destinata esclusivamente alla liturgia e al culto; nello stabilire l'orario si abbia particolare cura per le domeniche e le principali feste; vi sia un ingresso libero, chiaramente identificabile e specificamente dedicato a coloro che desiderano entrare in chiesa a scopo di culto; sia assicurato l'ingresso gratuito ai residenti nel territorio comunale, ai sacerdoti, ai religiosi⁵⁶.

L'Osservatorio, dunque, al pari degli orientamenti forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, riconosce all'ordinario diocesano la facoltà di istituire un *ticket* per l'ingresso a pagamento delle chiese aperte al culto, ricorrendo nei casi eccezionali che lo stesso potrà discrezionalmente individuare. In tali circostanze, però, l'ordinario dovrà preoccuparsi di determinare uno specifico ingresso, distinto da quello principale, libero e gratuito, per chiunque voglia accedere all'edificio di culto per la preghiera personale. Si osservi che l'Osservatorio non indi-

Parti. Cfr. art. 7, cc. 1-2, dell'Intesa del 26 gennaio 2005. Tale articolo ripropone il contenuto dell'art. 7 dell'Intesa del 13 settembre 1996 fra il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, che istituiva l'Osservatorio, delineandone composizione e finalità. Sull'argomento si veda G. SANTI, *L'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica*, in *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'intesa del 26 gennaio 2005*, cit., pp. 63-64.

⁵⁶ Tale intervento è riportato in V. MARANO, *Gli edifici di culto. Regime proprietario e atti di disposizione*, in *L'amministrazione dei beni immobili della Chiesa*, a cura di ECONOMATO E AMMINISTRAZIONE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Salerno, 29 febbraio-2 marzo 2016. Atti del Convegno Nazionale rivolto agli economisti e responsabili degli uffici amministrativi delle diocesi italiane, pubblicati in www.economato.chiesacattolica.it, p. 4, nt. 3.

ca di circoscrivere un apposito spazio per la preghiera all'interno dell'edificio, che – si presume – dovrà restare interamente a disposizione della preghiera. Si specifica, inoltre, che per le chiese cattedrali non si potrà mai introdurre un *ticket* per l'ingresso a pagamento, in forza della particolare funzione che queste rivestono nella vita delle diocesi⁵⁷. Infine, si garantisce l'ingresso libero e gratuito a talune categorie di soggetti, come sacerdoti, religiosi, e residenti nel territorio comunale.

6. *Il progetto 'LeccEcclesiae - alla scoperta del Barocco' dell'arcidiocesi di Lecce*

Nel 2019 l'arcidiocesi di Lecce ha promosso il progetto '*LecceEcclesiae - alla scoperta del Barocco*'⁵⁸. Tale progetto, messo in atto dalla Cooperativa sociale *Art Work*, mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi⁵⁹:

a) l'apertura autonoma, autogestita e prolungata delle quattro chiese più importanti della città (la Cattedrale di Santa Maria Assunta, la Basilica di Santa Croce, la chiesa di Santa Chiara e la chiesa di San Matteo);

b) l'organizzazione delle visite turistiche nel rispetto della dignità dei luoghi sacri;

⁵⁷ La chiesa cattedrale è la chiesa madre della diocesi, quella «in cui si trova la cattedra del vescovo, segno del magistero e della potestà di pastore della Chiesa particolare; segno dell'unità dei credenti in quell'unica fede che il vescovo, come pastore del gregge, annuncia» (*Caeremoniale Episcoporum*, Roma, 1985, n. 42). La cattedrale rappresenta, inoltre, il centro della vita liturgica della diocesi, giacché «c'è una speciale manifestazione della Chiesa nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima eucaristia, alla medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede il vescovo circondato dai suoi sacerdoti e ministri» (CONCILIO VATICANO II, *Costituzione Sacrosanctum Concilium sulla sacra liturgia*, cap. IV, n. 41).

⁵⁸ Notizie rinvenibili in <https://www.chieselecce.it/it/chi-siamo/>.

⁵⁹ Informazioni contenute in <https://www.diocesilecce.org/al-via-il-progetto-lecceecclesiae-2/>.

c) l'occasione per creare nuovi posti di lavoro per giovani disoccupati che si devono occupare di mantenere l'ordine e la pulizia negli edifici;

d) il reperimento di risorse economiche per finanziare opere di manutenzione e di restauro degli edifici.

Per la realizzazione di tali obiettivi, la curia arcivescovile di Lecce ha però previsto l'introduzione di un *ticket* per l'ingresso a pagamento alle quattro chiese sopra menzionate, oltre che per l'antico palazzo del Seminario e per il Museo diocesano⁶⁰.

Il 22 ottobre 2019, il senatore Iunio Valerio Romano ha presentato un'interrogazione al Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo circa la liceità del provvedimento della curia arcivescovile di Lecce⁶¹. L'interrogazione lamentava il ribaltamento della destinazione d'uso degli edifici di culto, per i quali appariva prevalente lo sfruttamento economico derivante dalla fruizione turistico-culturale sull'originaria destinazione al culto. In special modo, questa metteva in luce:

a) l'appartenenza degli edifici sacri alla collettività che, per prima, ha contribuito alla loro edificazione;

b) la funzione sociale dello spazio sacro come luogo necessario al soddisfacimento del bisogno religioso del popolo;

c) l'incompatibilità del progetto '*LeccEcclesiae* - alla scoperta del Barocco' con il ruolo di snodo turistico e culturale che rivestono il Salento e la città di Lecce;

d) la violazione del principio di libero e gratuito accesso agli edifici sacri.

Il 5 agosto 2020, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, dopo un'indagine sulla questione, ha

⁶⁰ Notizie in <https://www.finestresullarte.info/attualita/da-oggi-si-paga-per-visitare-le-chiese-di-lecce>.

⁶¹ Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, *Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-02343*, Legislatura XVIII, 22 ottobre 2019, seduta n. 157, in www.senato.it.

risposto alla predetta interrogazione⁶². Dalla lettura della risposta, appare emblematico che il Ministero, oltre a richiamare le norme unilaterali dello Stato e quelle bilateralmente convenute con la Chiesa, abbia fatto menzione degli orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana sull'argomento, che, come visto sopra, depongono a favore dell'accesso libero e gratuito alle chiese.

7. Il diritto del fedele di vagare nello spazio sacro

In riferimento al caso delle chiese di Lecce, si può constatare come, ad una prima analisi, non vi sia stata una violazione delle norme canoniche, che, come detto in precedenza, ammettono un uso diverso dell'edificio di culto e nulla dispongono circa il divieto di introdurre un biglietto d'accesso a pagamento, purché si riconosca, a norma dei cann. 1214 e 1221, il diritto del fedele, libero e gratuito, di accedere al tempio in ragione degli atti del culto, pubblico e privato, e, nelle chiese dove è conservata l'Eucaristia, di trattenersi in preghiera dinanzi al santissimo Sacramento (can. 937).

A tal proposito, la curia di Lecce «ha specificato che permane la possibilità per chiunque e in qualsiasi momento di accedere all'edificio e pregare presso un altare dedicato, appositamente individuato in ogni chiesa, previa comunicazione agli addetti al controllo degli ingressi»⁶³. Tale previsione, in realtà, non tutela appieno il diritto del fedele previsto dalle richiamate norme canoniche, giacché il soggetto è vincolato a rimanere in preghiera dinanzi all'altare «appositamente individuato», che corrisponde a quello dove è collocato il tabernacolo del santissimo Sacramento⁶⁴. Ma il diritto di accedere al tempio santo per l'esercizio degli atti del culto, anche privato, come

⁶² Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, *Risposta ad interrogazione scritta n. 4-02343*, Legislatura XVIII, 5 agosto 2020, fasc. n. 75, in *www.senato.it*.

⁶³ *Ivi*, p. 1.

⁶⁴ Tale prassi è in uso anche presso altre importanti chiese italiane, come, ad esempio, la Basilica di Santa Croce in Firenze.

inteso dai cann. 937 e 1214, presuppone la libertà del fedele di vagare nello spazio sacro (certamente quando ciò non arrechi disturbo allo svolgimento delle cerimonie del culto pubblico) e di individuare l'altare e la santa immagine dinanzi ai quali fermarsi per rivolgere la preghiera personale. Gli altari e le sante immagini di cui le chiese sono impreziosite hanno, infatti, una primaria destinazione al culto, e nella dignità sacrale di cui questi sono rivestiti, divengono referenti materiali delle preghiere rivolte a Dio spiritualmente. Dunque, il diritto del fedele di accedere liberamente e gratuitamente all'edificio di culto presuppone che questo possa esercitarsi su tutto lo spazio sacro e non in un'area circoscritta dello stesso.

Come già visto, l'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso suggerisce all'ordinario, nel caso in cui questo decida di istituire un *ticket* a pagamento, di individuare un ingresso «specificamente dedicato a coloro che desiderano entrare in chiesa a scopo di culto», ma non di circoscrivere un apposito spazio all'interno dell'edificio. Al più, si potrebbe ritenere ammissibile il contrario, e cioè la chiusura di una parte ristretta del tempio per ragioni turistico-culturali, dove l'accesso sia condizionato al previo pagamento di un *ticket*. In questo modo, si comprenderebbe che la destinazione primaria e costitutiva dell'edificio è quella del culto e che la fruizione turistica può solo esiguamente limitarla. Al contrario, circoscrivendo lo spazio per la preghiera e lasciando la maggior parte dell'edificio sacro disponibile solo per la visita turistica, si mette in risalto la sua destinazione culturale. Ciò determina «un vero e proprio capovolgimento delle destinazioni dell'edificio sacro [...], in cui la dimensione culturale dell'edificio passa in secondo piano, diviene accessoria rispetto a quella di bene culturale, economicamente sfruttabile». È il flusso turistico, infatti, a dover essere inserito nel «tempo sacro» dell'edificio di culto, e non viceversa⁶⁵.

Il fatto, poi, di dover comunicare agli addetti al controllo degli ingressi le proprie intenzioni, comporta, a parer di al-

⁶⁵ In questo senso F. FRANCESCHI, *L'accesso alle chiese aperte al culto: fruizione culturale, fruizione turistica, questione del ticket*, cit., pp. 21 e 50.

cuni, la violazione del principio di libertà religiosa e la conseguente perdita del «requisito di destinazione e apertura integrale al culto pubblico che la legislazione italiana, sia unilaterale che pattizia, considera requisito indispensabile affinché un immobile possa acquistare o mantenere la qualifica e le prerogative degli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico»⁶⁶.

8. I requisiti soggettivi per l'accesso gratuito alle chiese

Riconoscere l'ingresso gratuito alle chiese solo a taluni soggetti che possiedono specifici requisiti soggettivi non appare condivisibile, seppur sia lecito secondo gli orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana e dell'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso, i quali, come già esaminato, riconoscono la gratuità dell'accesso alle chiese per sacerdoti, religiosi, e residenti nel territorio comunale dove sono collocate le chiese.

Così, anche per l'accesso alle principali chiese di Lecce è stata introdotta la gratuità per alcune specifiche categorie di soggetti, come sacerdoti, seminaristi, bambini sino a 12 anni non compiuti, disabili e accompagnatori, giornalisti, direttori tecnici di agenzie di viaggio, guide turistiche, accompagnatori turistici, docenti accompagnatori di gruppi scolastici, studenti universitari delle facoltà di architettura, storia dell'arte, beni culturali e dell'accademia delle belle arti, e residenti nel territorio comunale⁶⁷. Per questi soggetti la gratuità dell'accesso è garantita quando accedano in ragione dell'arte. La gra-

⁶⁶ G. CIMBALO, *Fabbricerie, gestione degli edifici di culto costruiti con il contributo pubblico e competenze regionali sui beni culturali ecclesiastici*, in <https://www.giovannicimbalò.it/fabbricerie-gestione-degli-edifici-di-culto-costruiti-con-il-contributo-pubblico-e-competenze-regionali-sui-beni-culturali-ecclesiastici/>, p. 15, nt. 35. Il presente contributo è pure consultabile in *Le fabbricerie. Diritto, cultura, religione. Atti della giornata di studio (Ravenna, 10 dicembre 2005)*, a cura di J.I. ALONSO PÉREZ, Bologna, 2005, p. 86 ss.

⁶⁷ Per i minori, i gruppi scolastici e gli utenti convenzionati sono previste riduzioni sull'importo del biglietto d'accesso. Tali informazioni sono contenu-

tuità dell'accesso in ragione del culto è, infatti, già riconosciuta a tutti, seppur ristretta ad uno specifico spazio del luogo di culto.

Tralasciando le categorie dei bambini sino a 12 anni non compiuti, dei disabili e dei loro accompagnatori, per i quali l'accesso gratuito è garantito a buon diritto, il riconoscimento di tale 'privilegio' nei confronti delle altre categorie con esclusione del resto dei consociati rischia di apparire discriminatorio perché «la libertà di entrare in chiesa è e deve essere per tutti, non soltanto per una categoria»⁶⁸. In questo modo, accade che quando un fedele che non appartenga a nessuna delle predette categorie entri in chiesa per le ragioni del culto, abbia l'obbligo di sostare presso lo spazio già individuato per la preghiera, mentre ad un fedele che abbia i requisiti per l'accesso gratuito in ragione dell'arte si riconosca, invece, la libertà di muoversi su tutto lo spazio sacro, e ciò prescindendo dal fatto che questo sia entrato in chiesa in ragione del culto o in ragione dell'arte. È bene inteso, infatti, che non si può impedire a chi è riconosciuto il libero ingresso per motivi culturali di fermarsi a pregare dovunque nello spazio sacro. Si ricordi, in tale contesto, che il carattere culturale dell'edificio di culto non è altro da quello religioso, ma a questo si compenetra in una unità inscindibile.

Inoltre, l'accesso gratuito in ragione dell'arte riconosciuto solo ad alcuni pone il problema della fruizione della cultura che, almeno nei casi in cui può essere gratuita, diviene nuovamente accessibile a pochi. E ciò continua a riprodurre la dicotomia tra fruizione culturale e fruizione culturale dei beni culturali di interesse religioso, che, secondo gli orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana, non possono considerarsi fenomeni a sé stanti, ma aspetti inseparabili di uno stesso bene sacro che sia anche frutto dell'ingegno e dell'abilità di un artista. Limitare l'accesso ad alcuni e scindere le due dimensioni significa, inoltre, negare la funzione evangelizzatrice dei

te in SENATO DELLA REPUBBLICA, *Risposta ad interrogazione scritta n. 4-02343*, cit., p. 1.

⁶⁸ Così F. FRANCESCHI, *L'accesso alle chiese aperte al culto: fruizione culturale, fruizione turistica, questione del ticket*, cit., p. 35, nt. 76.

beni culturali religiosi, che si sostanzia nella loro innata capacità di parlare di Dio alle coscienze di tutti⁶⁹.

9. I casi eccezionali in cui l'ordinario diocesano può rendere a pagamento l'accesso alle chiese

Il principio dell'ingresso libero e gratuito alle chiese, propagandato dalla parte governativa durante le riunioni della Commissione paritetica, e più volte enunciato nei documenti pubblicati dalla Conferenza Episcopale Italiana, rischia di essere vanificato dalla previsione dell'eccezionalità dei casi in cui l'accesso all'edificio sacro può essere reso a pagamento secondo il giudizio discrezionale dell'ordinario diocesano.

A ragion veduta, il rischio che tale principio sia reso vano sorge già per il fatto che i citati documenti della Conferenza Episcopale Italiana, tra cui la Nota del 2012 del Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, e gli orientamenti dell'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica non hanno efficacia giuridicamente vincolante nei confronti dei vescovi diocesani, ma valore meramente orientativo⁷⁰. Pertanto, i singoli

⁶⁹ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, cit., n. 129, p. 397.

⁷⁰ *L'Istruzione CEI del 2005 non assume valore vincolante in quanto è promulgata mediante un decreto approvato dall'Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana con la sola maggioranza assoluta. Lo stesso decreto di promulgazione della presente istruzione riconduce la sua efficacia all'art. 18 dello Statuto CEI, rubricato Altre deliberazioni, secondo il quale «le altre deliberazioni sono prese dall'Assemblea Generale con la maggioranza assoluta dei presenti votanti e, di regola, con suffragio scritto. A tali deliberazioni, quantunque giuridicamente non vincolanti, ogni Vescovo si atterrà in vista dell'unità e del bene comune, a meno che ragioni di speciale rilievo ne dissuadano, a suo giudizio, l'adozione nella propria diocesi». Si veda l'art. 18 dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 2014. In argomento si vedano M. RIVELLA, *Principali apporti della recente istruzione CEI*, in *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, cit., p. 48 ss.; P. CAVANA, *Gli edifici dismessi*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, cit., pp. 237-238.*

vescovi avrebbero libertà di disporre in senso a questi contrario⁷¹. Uno strumento efficace attraverso il quale la Conferenza Episcopale Italiana può dissuadere le diocesi e gli istituti religiosi dalla prassi del *ticket* sembra essere quello di condizionare la concessione di contributi per la conservazione e la manutenzione delle chiese all'abolizione dei *ticket* o all'impegno di non introdurli⁷².

Il provvedimento della curia arcivescovile di Lecce, rispettando le posizioni della Conferenza Episcopale Italiana, ha introdotto una deroga al generale principio del libero e gratuito accesso alle chiese, adducendo a sostegno dell'introduzione del biglietto la realizzazione di una serie di obiettivi, per i quali occorre, tuttavia, valutare se sussiste il criterio dell'eccezionalità; prevedendo, poi, l'ingresso a pagamento anche per la chiesa cattedrale di Santa Maria Assunta, ha disatteso la posizione dell'Osservatorio centrale che, in forza del particolare significato ecclesiale delle chiese cattedrali, richiedeva di non assoggettarle al pagamento del *ticket*.

Tra le circostanze 'eccezionali' previste dal provvedimento della curia di Lecce, vi è quella di garantire l'apertura prolungata delle chiese durante il giorno. A ben vedere, tale evenienza favorisce, più che il fedele, il turista che visita la città in un orario in cui generalmente la chiesa è chiusa. Che le chiese siano chiuse durante alcune ore del giorno o durante alcuni giorni della settimana è, infatti, una circostanza comune, rientrando nella potestà di regolamentazione riconosciuta ai parroci e ai rettori di stabilire giorni e orari di apertura e/o chiusura delle stesse. Peraltro, gli orari di apertura dovrebbero essere determinati «in funzione delle esigenze e delle aspet-

⁷¹ Qualcuno fa tuttavia notare che gli orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana del 1992, pur mancando di valore legislativo, sono tutt'altro che privi di autorevolezza poiché, in forza dei principi generali relativi alle decisioni delle conferenze, i singoli vescovi possono evitare di darvi attuazione solo per gravi ragioni di coscienza che in questa materia appaiono del tutto improbabili. Cfr. G. FELICIANI, *Autorità ecclesiastiche competenti in materia di beni culturali di interesse religioso*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto on-line*, 1998, 1, p. 2.

⁷² Così G. FELICIANI, *Le chiese nel quadro della tutela del patrimonio culturale*, cit., p. 267.

tative dell'utenza e non della disponibilità dei ministri incaricati dell'officiatura»⁷³. Ciò risponde a quel dovere di solidarietà di garantire ai consociati una effettiva e libera fruizione dei luoghi di culto, in accordo con la speciale disciplina per questi prevista⁷⁴. Non ci sembra, dunque, che la circostanza dell'apertura prolungata dell'edificio di culto sia eccezionale al punto da determinare l'introduzione del *ticket*.

Per ciò che riguarda l'organizzazione delle visite turistiche nel rispetto della dignità dei luoghi sacri, condizione pure prevista dal provvedimento della curia leccese, neppure ci sembra che possa sorreggere la scelta di rendere a pagamento l'accesso all'edificio di culto. Il sistema di accesso contingentato, che sicuramente consente di mantenere l'ordine che si addice alla santità del luogo, può prescindere dal pagamento di un *ticket*. Così avviene, ad esempio, per il Duomo di Santa Maria Assunta di Pisa, dove l'ingresso è gratuito, ma è comunque necessario dotarsi di un biglietto 'orario' gratuito, che ha la funzione di regolare l'accesso ordinato di turisti e fedeli all'edificio sacro⁷⁵.

Il reperimento di risorse economiche per finanziare opere di manutenzione e di restauro degli edifici interessati dal provvedimento potrebbe, invece, costituire una valida circostanza eccezionale per motivare l'adozione del *ticket*. Già si è detto che molti degli interventi di restauro degli edifici di culto sono in parte finanziati con le somme dell'otto per mille destinate alla Chiesa cattolica, ma che l'insufficienza di queste ultime a coprire la totalità delle spese di conservazione degli stessi spesso determina la necessità di reperire risorse economiche secondo ulteriori modalità. In tale contesto si inserisce

⁷³ G. CASUSCELLI, *Enti ecclesiastici e doveri di solidarietà*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 7 del 2014, p. 39.

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ Il pagamento del biglietto è invece previsto per la visita del Battistero, del Camposanto, del Museo delle Sinopie, del Palazzo dell'Opera del Duomo e del Museo dell'Opera del Duomo. Nel caso in cui si acquisti un biglietto per uno dei monumenti menzionati, si riceve il biglietto gratuito e senza orario anche per la visita alla Cattedrale. Tali informazioni sono rinvenibili in <https://www.opapisa.it/informazioni/riduzioni-e-gratuita/>.

il sistema di bigliettazione per l'accesso a pagamento alle chiese che può concorrere al finanziamento delle opere di manutenzione del luogo di culto.

Tuttavia, esistono diversi strumenti per incrementare il gettito economico di un ente ecclesiastico preposto alla gestione e alla cura di un edificio di culto. Tali strumenti si rinven- gono sia sul piano 'intra-ecclesiale' sia su quello 'extra-eccle- siale'. Nel primo si fanno rientrare le offerte volontarie che possono essere richieste all'ingresso delle chiese o attraverso iniziative di raccolta fondi e campagne di sensibilizzazione per il restauro dei monumenti, l'organizzazione di eventi culturali ai quali si può accedere attraverso l'acquisto di un biglietto, il coinvolgimento nei progetti di restauro di soggetti pubblici e/o privati che possono contribuire con l'erogazione liberale o con la sponsorizzazione, la vendita di guide, di *souvenir* in appositi punti vendita nei pressi dell'edificio di culto, l'organizza- zione di visite guidate curate da personale specializzato, l'al- lestimento di mostre d'arte temporanee o permanenti presso le pertinenze dell'edificio sacro. In ambito extra-ecclesiale, so- no rilevanti i progetti e le manifestazioni che i gestori dell'edi- ficio di culto riescono a realizzare in accordo con gli attori del- lo spazio pubblico al fine di valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale delle chiese⁷⁶.

L'accesso a pagamento potrà comunque essere mantenu- to per la visita turistica di parti distinte dagli edifici princi- pali delle chiese, come suggerito dai già esaminati orienta- menti della Conferenza Episcopale Italiana⁷⁷. Così, per il caso dell'arcidiocesi di Lecce, si potranno sfruttare economicamen-

⁷⁶ Sulla valorizzazione di altre possibili forme di introito legate allo sfrut- tamento turistico dell'edificio di culto, ampiamente F. FRANCESCHI, *L'accesso alle chiese aperte al culto: fruizione culturale, fruizione turistica, questione del ticket*, cit., p. 40 ss.

⁷⁷ Tali orientamenti sono già stati messi in atto in diverse diocesi. A Pia- cenza, ad esempio, l'accesso alla Cattedrale di Santa Maria Assunta è libero e gratuito. È previsto l'acquisto di un *ticket* per visitare la cupola del Guerci- no e il Museo della Cattedrale o per fruire di visite guidate che comprendo- no, oltre alla visita ai monumenti menzionati, la visita del centro storico di Piacenza e di altri borghi adiacenti alla città. Notizie rinvenibili in [https:// cattedralepiacenza.it/](https://cattedralepiacenza.it/).

te il Museo diocesano, il palazzo del Seminario e la cripta della Cattedrale. È in progetto, inoltre, l'inserimento del campanile monumentale della Cattedrale tra i monumenti per i quali si richiede il pagamento del *ticket*⁷⁸.

Lo sfruttamento economico del patrimonio culturale ecclesiale, allora, potrà avvenire valorizzando appieno tutto ciò che contorna l'edificio di culto, e che in aggiunta si può offrire al visitatore senza alterare la preminente connotazione dello stesso come 'casa di preghiera'. Una politica di questo tipo, se adeguatamente studiata e messa in atto, consentirà pure di raggiungere l'altro obiettivo perseguito dall'arcidiocesi di Lecce col progetto in esame, cioè quello di creare opportunità di occupazione per i giovani disoccupati.

10. Il provvedimento della curia arcivescovile di Lecce alla luce del diritto pattizio

Sul piano della disciplina bilateralmente convenuta, il provvedimento della curia arcivescovile di Lecce ci sembra si ponga in contrasto col principio di collaborazione introdotto dall'art. 12 dell'Accordo di Villa Madama e ribadito dall'art. 9 dell'Intesa del 26 gennaio 2005, come anche dall'art. 9, comma secondo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Come già esaminato, tali disposizioni prevedono che l'autorità civile e quella ecclesiastica debbano collaborare al fine di garantire l'accesso agli edifici di culto nel rispetto delle esigenze di carattere religioso.

In riferimento al caso di Lecce, non è l'inserimento del *ticket* per l'ingresso a pagamento in sé stesso a disattendere il principio di bilateralità, ma il fatto che il provvedimento che lo contiene rifletta la decisione unilateralmente predisposta dalla curia arcivescovile senza il previo coinvolgimen-

⁷⁸ L'informazione è riportata da M. AGOSTINACCHIO, *Lecce, arriva «Up»: l'ascensore per salire sul campanile del Duomo*, 14 febbraio 2021, in <https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/lecce/1279567/lecce-arriva-up-lascensore-per-salire-sul-campanile-del-duomo.html>.

to dei competenti organi civili, anch'essi preposti alla garanzia di una corretta valorizzazione e fruizione dei beni culturali di interesse religioso. Il progetto *'LeccEcclesiae - alla scoperta del Barocco'*, nasce, infatti, esclusivamente dalla collaborazione tra la curia diocesana e la Cooperativa sociale *Art Work*, tenendo fuori gli altri attori dello spazio pubblico.

Ma vi è di più: il provvedimento della curia non ha tenuto conto delle esigenze degli operatori turistici, che, alla data di emanazione dello stesso, avevano già stipulato contratti per visite guidate della città di Lecce secondo tariffari che non comprendevano i costi per l'accesso alle chiese⁷⁹. Ciò ha generato non poche difficoltà pratiche. In questo senso, il provvedimento della curia ha disatteso i già citati orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana del 9 dicembre 1992, che, al fine di individuare opportune soluzioni per una corretta fruizione degli edifici di culto, suggeriscono la stipula di intese tra i competenti organismi delle istituzioni civili e quelli delle istituzioni ecclesiastiche, che tengano conto anche dei soggetti imprenditoriali coinvolti nel fenomeno del turismo. Si vuole evitare, così, di danneggiare gli interessi di tutta una serie di operatori turistici che traggono vantaggi, soprattutto economici, dall'accesso agli edifici di culto.

Per concludere, l'inserimento del *ticket* risulta in contrasto sia con la normativa canonica, nella misura in cui il diritto gratuito del fedele di accedere al tempio santo per l'esercizio del culto privato è stato ristretto ad un ambito spaziale specificamente individuato all'interno dello stesso, sia col diritto pattizio, dal momento che il provvedimento della curia è stato adottato in via unilaterale e senza tener conto di tutta una serie di soggetti che operano nello spazio pubblico locale, ivi incluse le imprese del turismo. Il potere del vescovo diocesano non può estendersi oltre la portata delle norme bilateralmente convenute⁸⁰. Di contro, infatti, non si potrebbe accettare che

⁷⁹ Notizie contenute in <https://www.lecceprima.it/attualita/lecce-chiese-aperte-proposte-confindustria-turismo-9-aprile-2019.html>.

⁸⁰ La destinazione dei beni per le finalità liturgico-culturali resta di competenza esclusiva della Chiesa, rientrando l'organizzazione del culto nell'ordine suo proprio. In questo senso depone il can. 838 § 1, secondo il quale 'rego-

il soprintendente competente per territorio decida di sfruttare economicamente un bene culturale ecclesiastico con un atto di imperio unilaterale e senza la previa consultazione dell'ordinario diocesano.

Per rendere pienamente operativo il principio di collaborazione è necessario che l'autorità ecclesiastica e quella civile collaborino, e si ricerchi pure il coinvolgimento di tutti quei soggetti che vantano interessi di diversa natura sui medesimi beni, non rilevando più il regime dominicale di questi, ma il significato che assumono nei confronti della collettività.

La risposta del Ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo ha richiamato la piena vigenza delle norme sopra esaminate, ma non ha eccepito alcuna violazione delle stesse. Ha, tuttavia, affermato che

l'ingresso libero e gratuito dovrebbe costituire la regola, derogabile in casi eccezionali, pur garantendo sempre e comunque la possibilità dell'accesso gratuito a quanti intendono recarsi in chiesa per pregare e ai residenti nel territorio comunale. La *ratio* [...] appare quella di considerare come prevalente la finalità culturale su quella culturale-turistica, circoscrivendo la possibilità di sottrarre l'edificio alla libera fruizione della collettività a limitate e motivate eccezioni⁸¹.

Al termine di queste considerazioni, risultano significative le parole di Papa Francesco, che nell'Esortazione apostolica *Evangelii gaudium* definisce la Chiesa «madre dal cuore aperto» e continua, affermando che «la Chiesa è chiamata ad

lare la sacra liturgia dipende unicamente dall'autorità della Chiesa: ciò compete propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo diocesano'. Si richiama anche l'art. 2, comma primo, dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense, il quale stabilisce che «la Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica».

⁸¹ SENATO DELLA REPUBBLICA, *Risposta ad interrogazione scritta n. 4-02343*, cit., p. 2.

essere sempre la casa aperta del Padre. Uno dei segni concreti di questa apertura è avere dappertutto chiese con le porte aperte. Così che, se qualcuno vuole seguire una mozione dello Spirito e si avvicina cercando Dio, non si incontrerà con la freddezza di una porta chiusa»⁸². E, ancora, nell'udienza generale del 9 settembre 2015, il Pontefice ha affermato che «una Chiesa davvero secondo il Vangelo non può che avere la forma di una *casa accogliente*, con le porte aperte, sempre. Le chiese, le parrocchie, le istituzioni, con le porte chiuse non si devono chiamare chiese, si devono chiamare musei!»⁸³.

⁸² FRANCESCO, *Esortazione apostolica Evangelii gaudium sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale*, 24 novembre 2013, in <http://www.vatican.va>, n. 47, p. 40.

⁸³ FRANCESCO, *Udienza generale del 9 settembre 2015*, in <http://www.vatican.va>.

FRANCESCO PASSASEO, Beni comuni e accesso a pagamento alle chiese. Il progetto ‘*LeccEcclesiae* - alla scoperta del Barocco’ dell’arcidiocesi di Lecce

L’articolo si propone di analizzare la questione dell’accesso a pagamento alle chiese, prendendo in analisi il progetto ‘*LeccEcclesiae* - alla scoperta del Barocco’ con cui la curia arcivescovile di Lecce, a partire dal 2019, ha previsto il pagamento di un *ticket* per l’ingresso a quattro chiese di proprietà ecclesiastica presenti sul territorio di Lecce. L’Autore vuole mettere in risalto come lo sfruttamento economico derivante dalla fruizione turistico-culturale delle stesse risulti prevalente sulla loro destinazione al culto, ponendosi in contrasto con il principio della libera e gratuita disponibilità delle chiese in conformità alla normativa e alla tradizione italiane; intende, altresì, mostrare come la decisione della curia di Lecce sia stata assunta senza il previo coinvolgimento dei competenti organi civili, anch’essi preposti alla tutela dei beni culturali di interesse religioso, né dei soggetti impegnati nelle attività di valorizzazione del patrimonio culturale locale, né, infine, dei soggetti che primariamente fruiscono di tali beni. Gli edifici di culto, infatti, potendo rientrare a buon diritto nella categoria dei beni comuni, vanno considerati non più secondo il regime dell’appartenenza, ma secondo quello della loro fruibilità collettiva e dell’interesse generale.

Parole chiave: beni comuni, beni culturali, beni ecclesiali, *ticket*, chiese.

FRANCESCO PASSASEO, Common goods and paid access to churches. The ‘*LeccEcclesiae* - discovering the Baroque’ project of the archdiocese of Lecce

The paper aims to discuss the issue of paid access to churches, analyzing the project called ‘*LeccEcclesiae* - discovering the Baroque’ with which the diocesan curia of Lecce since 2019 has asked for the payment of a ticket to entry to four ecclesiastical-owned churches in Lecce. The author highlights how the religious use of the churches has been compromised by the economic use based on tourism. This is in contrast with the principle of the free access of the churches, that is established by the civil law and the Italian tradition. Moreover, the author shows how the decision of the curia of Lecce was taken without involving the civil authorities that are responsible of the

protection of religious cultural heritage, the organizations working to promote the local cultural heritage and the people who primarily use the churches. In fact, considering that the religious buildings are part of the category of 'the common goods', they should not be longer viewed according to the regime of belonging, but according to that of their collective use and general interest.

Key words: common goods, cultural heritage, religious goods, ticket, churches.